



# I nuovi aumenti delle accise sugli alcolici

A partire dal mese di ottobre 2013, attraverso dedicati provvedimenti legislativi emanati al fine di reperire risorse volte al rilancio di determinati settori economici, sono state fissate diverse variazioni di aliquota di accisa sull'alcole e le bevande alcoliche.

Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91 (cosiddetto D.L. Cultura), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, aveva previsto, all'art. 14, comma 2, un lieve incremento delle aliquote di accisa su alcole etilico, prodotti intermedi e birra a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, dal 1° gennaio 2015.

In sede di conversione della sopra citata normativa è stato emanato il D.L. 12/09/2013, n. 104 (D.L. MIUR), convertito, con modificazioni, dalla legge 8/11/2013, n. 128, che, all'art. 25, comma 1, ha previsto nuove aliquote di accisa su alcole etilico, prodotti intermedi e birra, ancora più elevate rispetto a quelle precedentemente previste dal D.L. 91.

Da ultimo, con la Direttoriale prot. 150836/RU del 24/12/2013, sono stati definiti gli aumenti e in particolare le aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcole etilico di cui all'Allegato I al testo unico approvato con il D.Lgs. n.504/95, già fissate dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, risultano incrementate nella misura di seguito indicata:

☉ **Birra:** da euro 2,66 ad euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;

☉ **Prodotti alcolici intermedi:** da euro 77,53 ad euro 78,81 per ettolitro;

☉ **Alcole etilico:** da euro 905,51 ad euro 920,31 per ettolitro anidro.

Infine, la stessa Direttoriale, al fine di provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione di determinate disposizioni economiche urgenti, per la cui applicazione si rende necessario il reperimento di fondi già dal 2014, anticipando un ulteriore aumento precedentemente previsto al 1° gennaio 2015, prevede inoltre che le aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi ed all'alcole etilico, a decorrere dal 1° marzo 2014, saranno così aumentate:

☉ **Birra:** da euro 2,70 ad euro 2,77 per ettolitro e per grado-Plato;

☉ **Prodotti alcolici intermedi:** da euro 78,81 ad euro 80,71 per ettolitro;

☉ **Alcole etilico:** da euro 920,31 ad euro 942,49 per ettolitro anidro.

Tali aumenti non sono un aiuto al mercato delle bevande i cui consumi, in ambito nazionale, risultano ormai da qualche anno in costante flessione, e, stante l'entità degli incrementi, potrebbero indirettamente creare un ulteriore aggravio di costi per le aziende del settore.

Infatti, un aumento così cospicuo delle aliquote, potrebbe rendere necessario un adeguamento delle garanzie prestate per la gestione del deposito fiscale, che, a norma del TUA 504/95, sono sempre calcolate in funzione dell'accisa movimentata, e che, tranne il caso di quelle aziende che per la loro "notoria solvibilità" usufruiscono dell'esenzione dalla prestazione delle garanzie, costituiscono un costo per gli operatori essendo prestate in contanti (numerario) o a mezzo di polizze bancarie o assicurative.

Spesso le garanzie prestate per la gestione del deposito fiscale sono calcolate in eccesso rispetto al dovuto, proprio per assorbire eventuali aumenti di aliquota di accisa o di movimentazione dei prodotti confidando inoltre sul margine entro cui non è previsto alcun adeguamento delle garanzie previsto dall'art. 64 del TUA 504/95.

Essendosi verificato, dal mese di ottobre 2013 al mese di marzo 2014, un aumento dell'aliquota di accisa sull'alcole da euro 800,01 a euro 942,49, probabilmente molte delle cauzioni poste in essere dovranno essere aumentate in quanto non più rientranti nel limite del 10% previsto dall'art. 64 del TUA 504/95, per non procedere all'adeguamento delle garanzie prestate.

Le garanzie prestate dal depositario autorizzato per la gestione del deposito riguardano:

1. Garanzie per il deposito (art. 5 del TUA 504/95);
2. Garanzie per la circolazione (art. 6 del TUA 504/95);
3. Garanzie per l'acquisto e la gestione di contrassegni fiscali (art. 13 del TUA 504/95).

Nel primo caso il depositario è obbligato a prestare cauzione nelle percentuali stabilite per i depositi alcole dall'art. 28 del TUA 504/95 rapportate all'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e dei prodotti condizionati detenuti.

In ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene